

Vittorio Salerno ed altri
contro
Commissione e Consiglio delle Comunità europee

« Dipendenti: ex agenti dell'Association européenne
pour la coopération »

Massime

1. *Dipendenti — Ricorso — Diritto d'impugnazione — Persone che pretendano di essere dipendenti statutarî o agenti non locali*
 2. *Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardino direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce un procedimento di assunzione in deroga allo statuto del personale*
(Trattato CEE, art. 173, 2° comma; regolamento del Consiglio n. 3332/82)
 3. *Eccezione d'illegittimità — Natura incidentale*
(Trattato CEE, art. 184)
 4. *Dipendenti — Qualità di dipendente statuario — Presupposti per l'acquisto*
(Statuto del personale, art. 1, 1° comma)
 5. *Bilancio delle Comunità europee — Contenuto — Natura vincolante per le autorità legislative — Insussistenza*
 6. *Parlamento — Risoluzione — Contenuto — Natura vincolante — Insussistenza*
-
1. Non solo chi sia dipendente statuario o agente non locale, ma anche chi asserisca di esserlo può impugnare dinanzi alla Corte la decisione che gli rechi pregiudizio.
 2. Il regolamento adottato per consentire l'assunzione di determinate persone in deroga allo statuto del personale le riguarda direttamente ed individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trat-

tato CEE, qualora non lasci alcun potere discrezionale all'autorità che ha il potere di nomina per la sua attuazione e nel momento in cui è stato adottato il numero e l'identità delle persone che esso poteva riguardare fossero definitivamente determinati.

3. La possibilità attribuita dall'art. 184 del trattato CEE di chiedere la disapplicazione di un regolamento non costituisce un'azione autonoma e può essere fatta valere unicamente in via incidentale: la validità del regolamento è messa in discussione in quanto esso costituisce il fondamento giuridico degli atti d'applicazione impugnati.
4. Il fatto che una persona giuridica soggetta al diritto di uno Stato membro ab-

bia stretti legami con la Commissione e di fatto ne dipenda in ampia misura non fa di essa un'unità amministrativa della Commissione stessa, né attribuisce al suo personale la qualità di dipendenti statuari o di agenti della Comunità, non essendo soddisfatte, per quanto le riguarda, le condizioni poste dall'art. 1, 1° comma, dello statuto del personale.

5. Né il bilancio né, a maggior ragione, un commento esplicativo possono sostituirsi alle norme adottate dalle autorità legislative della Comunità ed avere natura vincolante per le autorità stesse.
6. Una risoluzione del Parlamento non ha natura vincolante e non può determinare il legittimo affidamento che le istituzioni vi si attengano.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

(vedasi causa 119/83, pag. 2423)